



LICEO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI"
Scientifico, Linguistico, Scienze Umane, Scienze Applicate, Economico-Sociale
Via Caccianiga 5 - 31100 Treviso – tel. 0422 - 548383

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLO SCRUTINIO DI GIUGNO

E INDICAZIONI PER LE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO,

IL RECUPERO E LO SCIOGLIMENTO DEL GIUDIZIO

- conforme al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, ai sensi della vigente legislazione -

1. ASPETTI PEDAGOGICI E DIDATTICI

La valutazione è un processo atto a misurare e formalizzare il livello di apprendimento raggiunto in ambito:

- **Didattico-Disciplinare:** contenuti, procedure, metodi, linguaggi
- **Metacognitivo:** capacità di studiare e fare ricerca, di verificare, di interpretare criticamente
- **Sociale:** capacità di condividere, confrontarsi, lavorare in gruppo, argomentare, comunicare, organizzare
- **Etico:** impegno, costanza, responsabilità, autonomia, capacità di rapportare i risultati al proprio progetto di vita, volontà di migliorare, anche reagendo agli insuccessi.

Il consiglio di classe è titolare della valutazione sommativa facente capo alle operazioni di scrutinio, durante le quali gli esiti degli apprendimenti sono registrati rispetto a:

- Livelli qualitativi tarati sugli standard disciplinari (cfr. programmazione dei Dipartimenti e dei singoli docenti)
- Profilo curricolare dell'indirizzo di studi
- Indicatori trasversali del POF d'Istituto e della programmazione del Consiglio di classe.

2. FONTI

Fonti giuridiche per la valutazione del profitto: RD 659 / 1925 modificato dal RD 2049 / 1929; CM 451/ 1997; CM. 1 / 1971; OM 90 / 2001; art. 193 DL 297 / 1994 modificato dal DL 253 / 1995 modificato dalla legge 352 / 1995; DPR 122 / 2009 (= Regolamento sulla valutazione); OM 44 / 2010; artt. 314, 318 DL 297 / 1994 (= diversa abilità); OM 92 / 2007, Legge 170/2010 (= DSA).

Fonti giuridiche per la valutazione del comportamento: Legge 169 / 2009; CM 100 / 2008; DPR 249 / 98 integrato e modificato dal DPR 235 / 2007 e ulteriormente esplicitato nella DM 3602 / 2008; DM 5 / 2009; CM 46 / 2009; DPR 122 / 2009.

Fonti giuridiche per l'ammissione agli esami di stato: Regolamento 323 / 98; Legge 1 / 2007; DM 42 / 2007 (= tabelle per il credito); DPR 122 / 2009; DM 319 / 2015 (= aree disciplinari); OM 350/ 2018.

Fonti giuridiche per la valutazione dell'ASL: nota MIUR 7194/2018 (particolarmente per gli esami di stato).

3. CRITERI

Per la **promozione alla classe successiva**, si terrà conto del raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento disciplinare (conoscenze, competenze, metodi, linguaggio specifico) in un quadro di complessiva sufficienza e di progressione nel profitto; del raggiungimento degli obiettivi educativi (impegno, partecipazione, capacità di riflettere sul proprio operato e sul proprio metodo di lavoro, volontà di crescere e di relazionarsi), con una condotta rispettosa e attenta alle regole, all'interno di un quadro di comportamento almeno sufficiente.

Per la **non promozione alla classe successiva**, si terrà conto di esiti scadenti nelle diverse aree disciplinari, tali da rendere frammentario l'intero quadro, o di risultati particolarmente negativi nelle discipline d'indirizzo, tali da non permettere l'allestimento di nuove conoscenze e competenze nella classe successiva; di un impegno mediocre e irriflessivo, in classe e nel lavoro domestico; la valutazione non sufficiente del comportamento è elemento bastevole per la non promozione, di là dai risultati di profitto.

Per la **sospensione del giudizio (= debiti)**, si terrà conto di esiti modesti in una o più discipline, con un consolidamento insufficiente di prerequisiti, nozioni, metodi disciplinari, tale comunque da non compromettere il quadro complessivo degli apprendimenti; della concreta possibilità per lo studente di recuperare tali prerequisiti, nozioni, metodi disciplinari, raggiungendo gli obiettivi formativi della disciplina / discipline interessata / e entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero, mai disgiunti da impegno e studio autonomo.

Nelle classi del **biennio**, nell'ambito della legislazione sull'obbligo d'istruzione, con una visione orientativa del processo di apprendimento, la valutazione si propone inoltre di verificare la coerenza dei risultati raggiunti con l'indirizzo di studio, anche con l'eventuale ausilio del giudizio orientativo della scuola media di primo grado.

Per l'**ammissione agli esami di stato**, sono imprescindibili una valutazione disciplinare sufficiente in ogni materia e almeno la sufficienza nel comportamento; accanto alle conoscenze e competenze allestite, verranno valutati indicatori quali le capacità critiche, le capacità espressive e comunicative, le capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione, oltre che l'atteggiamento complessivo nei confronti dell'apprendimento, in termini di frequenza, di applicazione, di interesse, assiduità e impegno, di partecipazione al dialogo educativo, di relazione con docenti e compagni, di autonomia nello svolgimento dei compiti; saranno valutati anche gli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione della media dei voti ai fini sia dell'ammissione all'esame stesso sia della definizione del credito scolastico.

Nell'ambito generale degli indicatori e descrittori già deliberati dal Collegio Docenti, della dimensione valoriale nella quale l'istituto si riconosce e della corresponsabilità del patto formativo, la **valutazione del comportamento** dello studente nello scrutinio finale indica il grado raggiunto nell'acquisizione di una coscienza civile basata sull'adempimento dei propri doveri, nel corretto esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la vita scolastica. Una attenzione particolare e preliminare nello scrutinio conclusivo sarà posta ad indicatori quali la frequenza, l'assiduità, l'adempimento costante e coerente degli impegni scolastici, anche di là dalla presenza di note o sanzioni disciplinari.

Gli elementi utili a determinare il voto di comportamento riguardano non solo tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, ma la partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche fuori della propria sede (es. viaggi d'istruzione, ASL). Il voto di comportamento concorre alla determinazione della media dei voti e alla definizione del credito scolastico.

4. COMPUTO DELLE ASSENZE E VALORE LEGALE DELL'ANNO SCOLASTICO

L'art. 14, comma 7 del DPR 122 / 2009 prevede: "Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo".

La nota ministeriale prot. 7736 / 2010, inerente la validità dell'anno scolastico, richiamando il predetto articolo, chiarisce che: "In relazione alla necessità della frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai fini della validità dell'anno scolastico, di cui all'art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, sono pervenuti numerosi quesiti in particolare sulla posizione scolastica degli alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura. È del tutto evidente che tali periodi non possono essere considerati alla stregua di ordinarie assenze, ma rientrano a pieno titolo nel tempo scuola, come si evince dall'art. 11 del DPR 22 giugno 2009, n. 122".

Il Collegio Docenti, per analogia, si comporta nei confronti delle assenze dovute a gravi e documentati motivi di famiglia, facendo salve, ai fini del valore legale dell'anno scolastico, le situazioni di studenti che comunque allestiscano delle modalità compensative di studio, con le adeguate verifiche degli apprendimenti.

5. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Alla conclusione del secondo anno, in base al Regolamento emanato dal MIUR, con decreto 129 del 22 agosto 2007, la scuola rilascia **su richiesta degli interessati** la certificazione delle competenze nell'assolvimento dell'obbligo d'istruzione, della durata di 10 anni.

La certificazione riguarda il livello di competenza raggiunto (= livello di base; intermedio; livello avanzato; livello base non raggiunto) relativamente agli **assi culturali dell'obbligo** (= asse dei linguaggi; asse matematico; asse scientifico-tecnologico; asse storico sociale). Anche nell'ambito del sistema europeo d'istruzione e di equipollenza tra i diversi sistemi nazionali d'istruzione, tale certificazione fa capo alle competenze chiave di

cittadinanza (= 1. imparare ad imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e partecipare; 5. agire in modo autonomo e responsabile; 6. risolvere problemi; 7. individuare collegamenti e relazioni; 8. acquisire e interpretare l'informazione).

6. ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DEL CREDITO FORMATIVO

Per la **determinazione del credito agli studenti del triennio**, i punteggi del credito scolastico sono attribuiti ai candidati sulla base della seguente tabella ministeriale:

	III anno	IV anno	V anno
$M = 6$	3 - 4	3 - 4	4 - 5
$6 < M \leq 7$	4 - 5	4 - 5	5 - 6
$7 < M \leq 8$	5 - 6	5 - 6	6 - 7
$8 < M \leq 9$	6 - 7	6 - 7	7 - 8
$9 < M \leq 10$	7 - 8	7 - 8	8 - 9

M rappresenta la **media dei voti** conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle **bande di oscillazione** indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali **crediti formativi**. Ai sensi della vigente legislazione "il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza maturata al di fuori della scuola, coerente con l'indirizzo di studi del corso cui si riferisce l'esame di stato e debitamente documentata dagli enti, associazioni, istituzioni presso cui lo studente ha studiato o prestato la sua opera". L'Istituto prevede *in melius* la possibilità di riconoscimento anche per qualificate esperienze maturate in attività significative e continuative organizzate dalla scuola / a favore della scuola, al di là dal curriculum di studi e in orario extra-scolastico. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

7. MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

I **tabelloni con i voti** saranno esposti nell'atrio della scuola l'indomani della conclusione di tutte le operazioni di scrutinio (= esse terminano il **14 giugno 2018**); per gli **studenti non promossi**, verrà data comunicazione telefonica alle famiglie dopo lo scrutinio e prima dell'esposizione dei voti (ai sensi dell'art. 16. c. 4 OM 90/2001); farà seguito l'invio di una scheda con la motivazione deliberata dal C.d.Classe; per gli **studenti con sospensione del giudizio** (= debiti), il giorno **18.06.2018** dalle ore 15.00 alle ore 17.00, i docenti coordinatori di classe incontrano in sede centrale i genitori, per consegnare le diverse schede con le indicazioni per il recupero.

L'iscrizione ai corsi di recupero avverrà **on-line dal 18 al 22 giugno**. Le schede non consegnate per assenza dei genitori resteranno disponibili al centralino fino al **23.06.2018**.

7. CORSI DI RECUPERO ED ESAMI PER IL SUPERAMENTO DEI DEBITI

La scuola organizzerà corsi di recupero per le discipline sulle quali vertono i debiti più numerosi, avvalendosi per quanto possibile di docenti interni dell'Istituto e, ove non possibile, di docenti comunque abilitati all'insegnamento. Gli studenti si iscriveranno ai corsi di recupero su **format on-line** dal 18 al 22 giugno. I corsi si terranno **dal 26 giugno al 7 luglio**. Per quanto attiene gli esami per lo scioglimento della sospensione del giudizio, le prove andranno **dal 27 al 29 agosto**; anche in questo caso, il calendario delle prove sarà reso pubblico quanto prima. Gli scrutini per lo scioglimento del giudizio si terranno **dal 30 agosto al 1 settembre**.

SCHEDULAZIONE SCRUTINI E RECUPERI	
COSA	QUANDO
Conclusione operazioni di scrutinio	entro il 14 giugno
Comunicazione telefonica della non ammissione alla classe successiva da parte del Coordinatore di Classe	a partire dal 9 giugno
Esposizione dei tabelloni	15 giugno, ore 13
Consegna ai genitori da parte del Coordinatore di Classe delle schede sui debiti (ed eventuali materie sollevate), con indicazioni per il recupero	lunedì 18 giugno, in sede centrale, dalle 15 alle 17
Invio lettera con motivazione delle non promozioni	dopo il 18 giugno
Consegna presso il centralino della sede centrale delle schede sui debiti non ritirate il giorno 18	sino al 23 giugno
Iscrizione on-line ai corsi di recupero	dal 18 al 22 giugno
Corsi di recupero (la famiglia può dichiarare di non avvalersene nell'apposito tagliando)	dal 26 giugno al 7 luglio
Verifiche per lo scioglimento della sospensione del giudizio	27-29 agosto
Scrutini per lo scioglimento della sospensione del giudizio	30 agosto – 1 settembre